



COMUNE DI CARBONIA

Provincia di Cagliari

Ufficio Tributi
066 09

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>60</u> delib. data <u>8-7-94</u>	OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI-
N. <u>13648</u> prot. gen. data <u>18 LUG 1994</u>	

L'anno Milleenovecento novantaquattro il giorno 8 del mese di Luglio
alle ore 9,30 ¹² nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con a: visi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ⁽¹⁾ ordinaria ed in ⁽²⁾ 1^a convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto dai Signori:

CASULA Antonangelo (Sindaco)
TUVERI M. Bonaria - ESU Mauro - GUADAGNINI Giacomo S. - FANTINEL Gianfranco - MEI.ONI Orlando - RONDELLI Walter
COSSU Giuseppino - ARCA Salvatore - CARBONI Patrizia - DELOGU Agnese - ZARA M. Giuseppina - CANNAS Giovanni Ant.
CAMPUS Paolo - MANCA Francesco - SODDU Alberto - CANI Emanuele - CASTI Giuseppe - SANNA Eugenio.
MACRÌ Vittorio - LOI Angelo - MADAU Salvatore - FIGUS Ruggero
PINNA Paolo - GAVIANO Pierfranco - RIGATO Vittorio
MEREU Giovanni - GALIZIA Marco - MARTINETTI Marco
MASCIARELLI Alessandro
MASCIA Salvatore

PRESENTI N. 19

ASSENTI: MELONI = RONDELLI = MASCIA = GALIZIA = MEREU = GAVIANO =
PINNA = MADAU = FIGUS = LOI = MARTINETTI = CANI =

ASSENTI N. 12

ASSESSORI: BERTINELLI Giuseppe - MORITTU Romano A. - MANNAI Giovanni
MARRAS Luisa Anna - FADDA Aurelio - ~~PINNA GIOVANNI~~

PRESENTI N. 5

ASSENTI:

ASSENTI N. /

Partecipa alla seduta il Segretario Signor: PINNA GIOVANNI

Il Presidente TUVERI MARIA BONARIA

in qualità di CONS. ANZ.

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere la seduta ⁽³⁾ PUBBLICA sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) CAMPUS (PSI) 2) ZARA (PDS) 3) MASCIARELLI (PS D'AZ)

L'Assessore MANNAI illustra la proposta n. 16 del 27/06/94 del II° Dip.

Entrano in aula i Conss. PINNA (DC), LOI e FIGUS (RC) ed esce il Cons. MACRI'.
Presenti n. 21.

Il Presidente TUVERI, nominati scrutatori i Conss. CAMPUS (PSI), ZARA (PDS) e
MASCIARELLI (PSD'AZ.), pone in votazione la proposta di cui sopra;

La votazione, palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

- CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: N. 21

- " FAVOREVOLI: N. 21

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

UNANIME

Vista la proposta di cui sopra;

Visti i pareri espressi ai sensi della L. 142/90, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Visto lo Statuto Comunale ;

DELIBERA

- di approvare la proposta n. 16 del 27/06/1994 del II° Dip., parte integrante e sostanziale
del presente atto (ALLEGATO A).

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Maria Eva

IL SEGRETARIO

[Signature]

**Comitato Regionale Controllo
CAGLIARI**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE



Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

n. 18 LUG. 1994 AL 02 AGO. 1994

IL SEGRETARIO

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per la decorrenza dei termini di cui all'art. 46, comma 1, della L. 8.6.1990, n. 142, in data _____
- per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del _____, prot. n. _____

n. _____

IL SEGRETARIO

R.A.S. COMITATO DI CONTROLLO

1291/94 R.L. UNVIATA

data 20-9-94

CA 26-9-94

Publicato all'Albo Pretorio
dal 18-7-94 al 2-8-94
diventa esecutiva in data 18-01-95
come da comunicazione del Comitato di
Controllo di Cagliari in data 24-01-95
Prot. N. 1291/1/94 che nella seduta
del 18-01-95 con decisione
N. 1291/101/94 ha dichiarato esente
da vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI CARBONIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

Al. - 14 - CC 50/94

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- AL **CONSIGLIO COMUNALE**
- ALLA **GIUNTA COMUNALE**

TRIBUNI

LORENZETTI LUCREZIA

Ufficio proponente:

Relatore

Proposta N. 16 in data 27.06.1994 Esaminata il 08/07/1994 deliberazione n. 60

Oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. REGOLAMENTO COMUNALE.

DIPARTIMENTO 2 SETTORE FINANZE SERVIZIO TRIBUNI
 IL SINDACO / L'ASSESSORE


- VISTA la nuova disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, stabilita dal Capo III del D.L. 15 novembre 1993, n°507, e rilevato che per l'applicazione della tassa predetta l'art. 68 del decreto dispone che i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento del quale nello stesso sono indicati i contenuti;
- RILEVATO che secondo quanto stabilisce il 2° comma dell'art. 79 del D.L. 507/93 il regolamento per l'applicazione della tassa deve essere adottato o adeguato entro il 30 giugno 1994, fatto salvo quanto dall'articolo predetto previsto con successiva scadenza;
- ATTESO che entro la stessa data del 30 giugno 1994 si sarebbe dovuto adottare anche il regolamento del Servizio di nettezza urbana, come da articolo 79, comma 2° dello stesso decreto 507/93;
- CONSIDERATO tuttavia che la Legge 22 febbraio 1994, n° 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - legge comunitaria 1993- ha previsto all'art. 39 l'assimilabilità ai rifiuti solidi urbani di tutti i rifiuti speciali indicati al n°1, punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 975/82;
- DATO ATTO PERTANTO che non è possibile per i Comuni escludere tali rifiuti dall'assimilabilità per motivi di "quantità" e "qualità" con propria deliberazione, come invece aveva previsto il D.L.507/93, ed è necessario che il regolamento preveda le modalità del conferimento e dello smaltimento in tutte le sue fasi;
- VISTO inoltre il D.L. 10 marzo 1994, n° 169 e successive modificazioni, il quale pone alcuni problemi sull'individuazione dei "rifiuti riutilizzabili";

./.

- **CONSIDERATO** che per i motivi suesposti il termine del 30 giugno 1994 sia da ritenersi ordinatorio e non perentorio, per cui si ritiene opportuno non proporre momentaneamente il regolamento del servizio di nettezza urbana, in attesa di maggiori chiarimenti della materia;
- **RITENUTO** TUTTAVIA opportuno e necessario deliberare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al fine di fare riferimento al D.L. 507/93 e porre in atto tutte le norme attuabili con decorrenza 1° gennaio 1995;

PROPONE

- 1) di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, composto da n° 18 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.



IL SINDACO

[Handwritten signature]

PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (ART. 53 L. 8/6/80 N. 142)

Ufficio richiedente TRIBUTI

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITÀ TECNICA

Arbonia, li 27.06.1994

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE

Arbonia, li 27/06/94

Il Responsabile della Ragioneria

[Signature]

PARERE FAVOREVOLE SULLA LEGITTIMITÀ

Arbonia, li _____

Il Segretario Generale

[Signature]

ATTESTAZIONE SUGLI IMPEGNI DI SPESA (ART. 55 - COMMA 5° L. 142/90)

attesta che l'impegno di spesa di £. _____, trova regolare copertura
iniziale nel cap. _____ Bilancio _____

RTE COMPETENZA

Residui Anno _____

sono stanziati/conservati £. _____ e risultano disponibili

Arbonia, li 27/06/94

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]



CITTÀ DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

Allegato delibera C.C. n° Del

INDICE SISTEMATICO

Art. 01	-	Istituzione della tassa	
Art. 02	-	Servizio di nettezza urbana	
Art. 03	-	Contenuto del regolamento	
Art. 04	-	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	
Art. 05	-	Esclusioni dalla tassa	
Art. 06	-	Commisurazione della tassa	
Art. 07	-	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento Del Servizio	
Art. 08	-	Parti comuni del condominio	
Art. 09	-	Classi di contribuenza	
Art. 10	-	Esenzioni	
Art. 11	-	Riduzioni	
Art. 12	-	Tassa giornaliera di smaltimento	
Art. 13	-	Denunce	
Art. 14	-	Decorrenza della tassa	
Art. 15	-	Mezzi di controllo	
Art. 16	-	Sanzioni	
Art. 17	-	Accertamento, riscossione e contenzioso	
Art. 18	-	Entrata in vigore	

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il Servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privato nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente decreto.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il Servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n.915 in conformità all' art.59 del D.L.gs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art.4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario o occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art.5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani accessori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, Stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- g) **garages adibiti esclusivamente a ricovero auto.**

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- c) **le aree scoperte pertinenti od accessorie a locali tassabili per le quali l'esclusione sia prevista a norma dalle leggi vigenti.**

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Gommisti	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	50%
Rosticcerie	20%
Pasticcerie	70%
Lavanderie	70%
Verniciatura	70%
Carpenterie	35%

Caseifici	20%
Galvanotecnici	35%

Le attività non citate esplicitamente dovranno essere assimilate a quelle più affini per specificità rifiuti prodotti, sopra elencate.

6. l'istanza di detassazione, prodotta in sede di iscrizione o di variazione, diviene automaticamente valida per gli anni successivi, con obbligo di denuncia entro il 20 gennaio di ciascun anno in caso di venuta meno delle condizioni del diritto all'esenzione. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo all'esenzione, e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 70 del D.Lgs. 507/1993.

7. L'Ufficio provvederà ai controlli preventivi, con richiesta della documentazione che dimostri l'effettivo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, e/o con sopralluoghi, e non iscriverà a ruolo le superfici oggetto della detassazione, nel rispetto dell'art. 62 -comma 3- del D.Lgs. 507/1993.

8. I produttori di rifiuti speciali dovranno esibire la documentazione atta a dimostrare lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte specializzate, entro il 30 APRILE dell'anno successivo al quello di detassazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione suddetta entro il termine di cui al comma precedente, l'Ufficio provvederà alla richiesta tramite lettera raccomandata A/R, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni, decorso il quale i soggetti decadranno dal diritto per quell'anno.

L'utente, a seguito del pagamento della tassa recuperata, potrà tuttavia chiedere il rimborso della stessa, entro e non oltre due anni dall'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 75 -comma 3- del D.Lgs. 507/1993.

Art.6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art.7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque

applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupati o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt..
- b) in misura pari al 30 % della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. E fino a 700 mt.
- c) In misura pari al 20 % della tariffa per distanze superiori ai 700 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 20 % della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della capacità ricettiva.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c.

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 06 condomini
- aumento del 05% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
- aumento del 02% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini.

Art. 9

Classi di contribuzione

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.L. gs 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 70 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal precedente regolamento:

CLASSE

PARAMETRO

Classe I

€/mq

Uffici, studi e laboratori commerciali e professionali, banche, istituti e uffici di assicurazione, case di cura private, stabilimenti ad uso industriale, mobili, arredamenti, materiale da costruzione, elettrodomestici, cartoleria, materiali elettrici, ferramenta, profumerie, oreficerie, articoli da regali, articoli sportivi, farmacie, autoricambi, calzature, abbigliamento in genere, supermercati, grossisti in genere, drogherie ed empori, grandi magazzini, concessionari e rappresentanti di auto e auto scuole, bottega degli animali, tabacchini, edicole, **magazzini appartenenti a ciascuna tipologia di locali compresa in questa classe.**

Classe II

€/mq

Alberghi, mense, bar, trattorie, pizzerie, gelaterie, cinema, teatri, pasticcerie, macellerie:
- Alberghi
- il resto
- **magazzini appartenenti a ciascuna tipologia di locali compresa in questa classe.**

Classe III

€/mq

Alimenti, latterie, fiori, artigiani in genere, pescivendoli, autorimesse, enoteche, **magazzini appartenenti a ciascuna tipologia compresa in questa classe.**

Classe IV

€/mq

Locali destinati ad ospedali, e poliambulatori pubblici, collegi e convitti, circoli culturali e ricreativi e sportivi, organizzazioni politiche, sindacali, religiose e assistenziali, **magazzini appartenenti a ciascuna tipologia di locali compresa in questa classe.**

Classe V

€/mq

Scuole medie di 2° grado e scuole di addestramento professionale, pubbliche e private e scuole di ogni ordine e grado, baby parking, **magazzini appartenenti a ciascuna tipologia di locali compresa in questa classe.**

Classe VI

€/mq

Locali destinati ad uso civile, **magazzini appartenenti a ciascuna tipologia di locali compresa in questa classe.**

Classe VII

€/mq

Parcheggi (coperti, scoperti) relativi ad attività commerciali e di servizi

Classe VIII

€/mq

Agriturismi: limitatamente alle superfici destinate al pernottamento.

Art.10 Esenzioni

1. Sono esenti, altresì, dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici pubblici dello Stato, delle Province e dei Comuni;
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico;
- c) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame, e custodia degli attrezzi;
- d) gli alloggi popolari costituiti da un solo vano, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione.

2. Possono essere esonerate totalmente dalla tassa le famiglie il cui reddito complessivo non superi il reddito della pensione sociale, e comunque € 516,46 (cinquecentosedici,46)/mensili;

La prima istanza presentata, corredata da documentazione idonea a comprovare lo stato di indigenza, sarà automaticamente valida per gli anni successivi.

Il contribuente è tuttavia obbligato a comunicare immediatamente, all'Ufficio, il venir meno dello stato di indigenza.

In difetto, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello dell'istanza che ha dato luogo alla detassazione; e sono applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

L'Ufficio ha l'obbligo di verificare le condizioni di indigenza, con richiesta dei documenti che non può reperire all'interno dell'Ente, **che il contribuente dovrà presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esonero**, e con accertamenti dei Vigili Urbani.

La copertura finanziaria per la copertura delle esenzioni previste è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa ed è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art.11 Riduzioni

1. La tariffa viene ridotta della misura sottoannotata nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante: 33%
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 33%
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%

- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 33%
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2) del D.L.507/1993:50%
- g) locali di scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, i quali, pur arredati non siano di fatto utilizzati: 80%
- h) locali adibiti ad esposizioni, ad es. autosaloni, esposizioni mobili e simili:30%
- i) Locali condotti da associazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39, limitatamente all'art. 5 comma 2- a) settore sociale-assistenza sociale. Soltanto per le associazioni che operano in collaborazione con il Comune: 50%.
- j) **Aree scoperte operative tassabili : 75%**

3. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse, di anno in anno, a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

4. La copertura finanziaria per la concessione delle riduzioni di cui ai punti g) e h) è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa ed è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art.12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenute voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 25%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art.13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità riamano invariate.
2. Entro lo stesso termine 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio ed al soggetto che gestisce servizi comunali dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo di nascita e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree.
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art.14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/1993 è corrispondente in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

L'utente, potrà chiedere il rimborso della **tassa iscritta a ruolo per la mancata comunicazione di cessazione, entro e non oltre due anni dall'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 75 -comma 3- del D.Lgs. 507/1993.**

Art.15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/1993 e applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

Art.16

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria di lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.
2. **Le sanzioni previste per mancata comunicazione di variazione, di cui all'art. 76 del D.Lgs. e successive modificazioni ed integrazioni, non sono applicate nei casi di seguito indicati:**
 - per locali ad uso abitativo, quando si tratta di variazioni nell'ambito dei componenti della stessa famiglia, che risultino nello stesso stato di famiglia,
 - per locali ad uso commerciale/industriale quando si tratta soltanto di variazione di ragione sociale di una attività, ma nella quale non cambiano superficie e ubicazione.

Art.17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della **tassa** avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs.31 dicembre 1992 n.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R.28 gennaio 1988 n.43 e dell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.638, e successive modifiche.

Art.18
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha efficacia dal ° gennaio 2007.

Pertanto il Consiglio respinge l'emendamento n. 1. (entrano i consiglieri Arru e Floris: presenti 31)

Votazione Emendamento n. 2

CONSIGLIERI PRESENTI	31
" ASSENTI	10 (Esu, Morittu, Meloni, Tuveri, Manca, Cocco, Zucca, Piano, Masciarelli E. Usai F.)
" VOTANTI	28
" ASTENUTI	3 (Masciarelli A., Porcu M., Gibillini)
" FAVOREVOLI	3 (Zonchello, Meletti, Fele)
" CONTRARI	25

Pertanto il Consiglio respinge l'emendamento n. 2 (entra il consigliere Tuveri escono i consiglieri Floris e Arru: presenti 30)

Votazione Emendamento n. 3

CONSIGLIERI PRESENTI	30
" ASSENTI	11 (Esu, Morittu, Meloni, Manca, Cocco, Zucca, Floris, Arru, Piano, Masciarelli E. Usai F.)
" VOTANTI	27
" ASTENUTI	3 (Masciarelli A., Porcu M., Gibillini)
" FAVOREVOLI	3 (Zonchello, Meletti, Fele)
" CONTRARI	24

Pertanto il Consiglio respinge l'emendamento n. 3 (esce il consigliere Campus: presenti 29)

Votazione Emendamento n. 4

CONSIGLIERI PRESENTI	29
" ASSENTI	12 (Campus, Esu, Morittu, Meloni, Manca, Cocco, Zucca, Arru, Floris, Piano, Masciarelli E. Usai F.)
" VOTANTI	28
" ASTENUTI	1 (Soddu)
" FAVOREVOLI	3 (Zonchello, Meletti, Fele)
" CONTRARI	25

Pertanto il Consiglio respinge l'emendamento n. 4

Viene quindi posto in votazione la proposta di modifica al regolamento TARSU. (escono i consiglieri Zonchello, Fele e Meletti, entra il consigliere Floris: presenti 27)

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI 27

“ **ASSENTI 14** (Campus, Esu, Morittu, Meloni, Manca, Cocco, Zucca, Arru, Piano, Zonchello, Fele, Meletti Masciarelli E. Usai F.)

“ **VOTANTI 27**

“ **FAVOREVOLI 27**

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri Sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 7 del 05.3.2007, del redatta dall'Ufficio Tributi, avente per oggetto "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.



Regione Autonoma della Sardegna

ASSESSORATO EELL. FINANZE E URBANISTICA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Cagliari, 19/01/95

*Sig Sindaco
Sig. J. J. G.
Desogues.
Resp 2° Dep.
F. S. S.
H. **

CITTA' DI CARBONIA
RISPOSTA ALLA NOTA
N° 01410 23. GEN. 95
C.A.T. ... P.A.S.C.

Comune di Carbonia
09013 CARBONIA

OGGETTO : DELIBERAZIONI :-
ATTI IN ESAME:

O.D. PROT. N.	ATTO N.	DATA ATTO
CO 000061/01/94	000111	28/12/94
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00

* PRECEDENTI:

O.D. PROT. N.	ATTO N.	DATA
CO 001291/01/94	000060	08/07
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00
000000/00/00		00/00

Si comunica che il Comitato regionale di controllo nella seduta 18/01/95 ha esaminato la deliberazione di cui all'oggetto con il seguente esito:

*ESENTE VIZI CON RILIEVI

Segue provvedimento.

*adempimento della C.C. n. 60
all'8/2/94. Nota firmata
potente per l'applicazione
alle tasse per lo
utilizzo mercato rifiuti
Lido di Arborea Sestu*

X Coordinatore del servizio

Ossetto



